

Regolamento per l'attribuzione della Onorificenza "Aquila d'Argento", "Aquila d'Oro", "Aquila di Diamante"

Articolo 1

L'Onorificenza di Maestro del Commercio viene assegnata, su richiesta, a quegli operatori, in attività o meno, che hanno svolto attività commerciale o turistica o dei servizi per almeno 25 anni e che sono soci della 50&Più, a richiesta degli aventi diritto.

Articolo 2

Dell'Onorificenza possono fregiarsi esclusivamente i soci dell'Associazione con trattenuta sulla pensione o che risultino iscritti da almeno tre anni se soci diretti. In alternativa sarà ammesso anche il nuovo iscritto che abbia versato la quota diretta triennale.

Articolo 3

L'Onorificenza consiste in un diploma e in un distintivo *Aquila d'Argento* per gli operatori con almeno 25 anni di attività, in un diploma e in un distintivo *Aquila d'Oro* per gli operatori che possono vantare un'anzianità di almeno 40 anni, in una targa, in un diploma e in un distintivo *Aquila di Diamante* per gli operatori che hanno svolto attività per almeno 50 anni.

Articolo 4

L'Onorificenza può essere conferita in occasione di manifestazioni nazionali, regionali o provinciali.

Articolo 5

Per "operatori" si intendono tanto i titolari d'azienda quanto i loro coadiutori.

Articolo 6

Per anni di attività si intendono anche i periodi nei quali l'operatore ha lavorato come dipendente in aziende commerciali e/o turistiche e/o dei servizi:

Articolo 7

L'operatore non deve essere mai stato dichiarato fallito.

Articolo 8

L'attività in campo commerciale o turistico o dei servizi deve essere documentata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma congiunta del Presidente Provinciale dell'Associazione Commercianti e del Presidente Provinciale 50&Più.

Articolo 9

La documentazione deve indicare in modo inequivocabile la data di inizio e dell'eventuale cessazione dell'attività.

Articolo 10

L'anzianità di servizio non può avere decorrenza antecedente al compimento del 15° anno di età.

Articolo 11

L'Onorificenza può essere attribuita "alla memoria" alla vedova ed ai parenti dell'operatore che al momento del decesso risultava in regola con il pagamento della quota associativa e poteva vantare una anzianità di servizio di almeno 25 anni.

Articolo 12

All'attuazione del regolamento sovrintende un'apposita Commissione apposita nominata dal Consiglio Nazionale.